

Norme & Tributi



**NT+ FISCO**  
**LE PAROLE DEL NON PROFIT/**  
**Devoluzione con beni in natura**  
Terzo settore, l'obbligo di devoluzione del patrimonio non riguarda

anche beni in natura.  
di **Jessica Pettinacci**  
e **Gabriele Sepio**  
La versione integrale dell'articolo su:  
**ntplusfisco.ilsole24ore.com**

# I beni donati liberati dalle eredità: chi compra non rischia restituzioni

## Ddl Semplificazioni

La Camera ha approvato in via definitiva le norme già passate in Senato

Termini dimezzati anche per le dichiarazioni di morte presunta e di assenza

Angelo Busani

Finalmente in sicurezza la circolazione dei beni oggetto di donazione e che siano alienati dal donatario, quando la donazione si riveli lesiva della quota di legittima di competenza di un erede legittimario: è quanto consegue alla definitiva approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di semplificazione 2025 che già era stato approvato dal Senato.

### La tutela della quota di legittima

Il Codice civile riserva necessariamente (e, cioè, senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti del de cuius (detti legittimari o eredi necessari, e cioè il coniuge, l'unito civile, i discendenti e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti) una rilevante quota del suo patrimonio, la cosiddetta "legittima", che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né effettuando donazioni né mediante la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (e, cioè, dimenticati) o addirittura

tura diseredati per effetto di disposizioni testamentarie che attribuiscono l'eredità ad altre persone.

Finora, se il legittimario che agiva in riduzione non trovava sufficientemente capiente il patrimonio del donatario, al fine di soddisfare il suo diritto a conseguire la quota di legittima, e il donatario avesse venduto o altrimenti alienato il bene ricevuto in donazione, al legittimario era attribuita la facoltà di agire (era questa la cosiddetta "azione di restituzione") nei confronti della persona fisica o giuridica che fosse divenuta proprietaria del bene già oggetto di donazione, al fine di farselo restituire o, in alternativa, di farsi pagare una somma di denaro di importo pari a quello occorrente per soddisfare la pretesa del legittimario di conseguire la propria legittima.

Il soggetto che fosse divenuto proprietario del bene oggetto, in passato, di una donazione subiva la restituzione anche se egli fosse completamente ignaro della stipula della donazione lesiva della legittima. Egli aveva bensì rivalsa verso il donatario che avesse alienato il bene donato, ma la sua speranza di recuperare qualcosa era praticamente azzerata se si considera che il presupposto dell'azione di restituzione era appunto che il legittimario avesse trovato incapiente il patrimonio del donatario alienante.

Per tutte queste ragioni, un bene oggetto di donazione è stato finora considerato dal mercato come scarsamente commerciabile: chiunque lo acquistasse subiva il rischio di vedersi coinvolto in una lite ereditaria tra soggetti del tutto estranei, anche a distanza di tantissimi anni dalla donazione. Stessa situazione

### NT+ FISCO

#### Transizione, le trappole da evitare nella comunicazione

L'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025 ha chiarito che il divieto di cumulo tra i crediti d'imposta Transizione 5.0 e 4.0 opera già in fase di presentazione della domanda, qualora le due istanze si riferiscano ai medesimi beni oggetto di agevolazione. La norma stabilisce che le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto (22 novembre 2025), avevano presentato domanda per entrambi i crediti d'imposta sui medesimi beni, devono optare per uno solo dei due benefici entro il 27 novembre. Come chiarito dal Mimit, l'opzione non avviene tramite il portale del Gse, bensì solo con posta elettronica certificata. Il Gse ha inviato una Pec a ciascuna delle circa 7 mila imprese interessate, allegando un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dsan) da compilare, firmare digitalmente e restituire a [confermatransizione@pec.gse.it](mailto:confermatransizione@pec.gse.it) entro la scadenza prevista.

—Marco Belardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ FISCO**  
Testo testo testo  
testo testo  
**ntplusfisco**  
**ilsole24ore.com**

per la banca che avesse iscritto un'ipoteca su un bene che fosse stato oggetto di donazione.

La legge di semplificazione 2025 offre, dunque, protezione all'avente causa del donatario (e, in generale, la circolazione degli immobili e delle quote di partecipazione al capitale di società) e diminuisce la protezione dei legittimari, i quali, se subiscono l'incapienza del donatario, si trovano nella stessa situazione di un normale creditore che non riesce a soddisfare le proprie ragioni qualora il debitore sia nullatenente. L'unico temperamento si ha nel caso di ulteriore circolazione a titolo gratuito dei beni donati, poiché, secondo la nuova norma, l'avente causa a titolo gratuito del donatario incapiente «è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito».

### Assenza e morte presunta

La legge di semplificazione 2025 rinnova il Codice civile in materia di assenza e morte presunta, modificando norme che trovano il loro razionale nel 1942, quando erano drasticamente diverse drasticamente diverse la circolazione delle notizie e i sistemi di reperibilità delle persone:

- l'assenza potrà essere dichiarata una volta che sia decorso un anno (in luogo del vigente termine biennale) dalla data alla quale risale l'ultima notizia della persona scomparsa;
- la morte presunta potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (in luogo del termine decennale a oggi vigente) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notariato: «Più sicuro per tutte le parti e benefici per l'economia del Paese»

## Le reazioni

Il presidente Vito Pace rivendica la paternità della riforma approvata

Camilla Colombo  
Camilla Curcio

«Accogliamo questo risultato con grande soddisfazione e rivendichiamo con orgoglio la paternità della norma perché è da oltre dieci anni che insistevamo con il Legislatore affinché venisse recepita».

Per Vito Pace, presidente del Consiglio nazionale del Notariato, l'approvazione della legge che riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa (articolo 44 del Ddl Semplificazioni, si veda l'articolo accanto) rappresenta, senza dubbio, un traguardo storico. E un upgrade significativo rispetto alle regole in vigore fino a oggi, che appesantivano le procedure fino ad arrestarle. «Un bene donato rischiava di ritrovarsi in una lite ereditaria e l'erede leso o danneggiato poteva rivalersi sul terzo acquirente», spiega Pace. «Questo bloccava la circolazione e creava grossi problemi di incertezza giuridica anche per il sistema economico del Paese, perché con un bene di provenienza donativa le banche non concedevano i mutui se non con le polizze e chi acquistava non poteva contare sulla sicurezza della compravendita».

Adeguando, invece, il diritto

successorio a una società in evoluzione, si incentivava anche una crescita dell'economia nazionale: «Uno dei limiti segnalati dal Pnrr riguardava proprio la circolazione dei beni, che restavano bloccati per il vuoto normativo», continua Pace. Un ostacolo non indifferente, considerando che «in Italia il numero delle donazioni è in costante crescita visto che la popolazione invecchia e i genitori vogliono passare i beni ai figli finché sono in vita». I numeri lo confermano: secondo i Dati statistici notarili - dati effettivi degli atti stipulati - ogni anno in Italia vengono fatte oltre 200 mila donazioni immobiliari. Nel 2021 sono state più di 221 mila, nel 2022 quasi 213 mila e nel 2024 hanno raggiunto quota 218 mila.

Ma se per gli eredi legittimi (soprattutto quelli potenzialmente danneggiati dalle scelte dei genitori in tema di successione) la riforma continua a garantire una tutela giuridica, seppur circoscritta all'ambito familiare, ai professionisti offre un perimetro chiaro entro cui operare senza margine di dubbio. «Il notaio potrà rassicurare i clienti rispetto ai beni di provenienza donativa e lavorare con riferimenti legislativi definiti», chiude Pace. «Tutto questo avrà importanti effetti a breve termine: finora buona parte delle persone preferivano aspettare la successione prima di agire, per evitare conseguenze rischiose. D'ora in poi, invece, si potrà lavorare sugli atti con più tranquillità, assicurando la piena e completa salvaguardia di tutte le parti coinvolte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Teva Italia e “i Bambini delle Fate”: una collaborazione a favore dell'inclusione di ragazzi con autismo e disabilità a *Milano*

# Cura, inclusione e fiducia: TEVA ITALIA da oltre 10 anni con i Bambini delle Fate



Giordana Cortinovis,  
Customer Experience, Marketing  
& Communication Director di Teva Italia



Le attività di riabilitazione equestre del progetto “Dalle Stalle alle Stelle” realizzato anche grazie ad Aziende come Teva Italia

**TEVA ITALIA è orgogliosa, di essere al fianco de “i Bambini delle Fate” a supporto dell'inclusione sociale dei bambini e ragazzi con difficoltà**

Da oltre dieci anni **Teva Italia** sostiene il progetto “**Dalle Stalle alle Stelle**”, pensato per accompagnare i pazienti più giovani in un cammino di crescita e inclusione. Nato dalla collaborazione tra **i Bambini delle Fate** e il Centro di riabilitazione equestre Vittorio di Capua dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, il progetto si propone di offrire ai pazienti e alle loro famiglie un sostegno concreto che possa supportare nuove opportunità di crescita, autonomia e serenità.

Nel **Centro Vittorio di Capua**, giovani pazienti con disabilità motoria, psichica e cognitiva partecipano a percorsi di riabilitazione equestre che uniscono la terapia al gioco, l'autonomia personale alla relazione con gli animali. Attraverso il rapporto con il cavallo, imparano a riconoscere le proprie emozioni, a fidarsi, a comunicare e a migliorare la coordinazione e l'equilibrio. Un'esperienza che promuove la crescita e l'inclusione sociale, offrendo ai pazienti la possibilità di sviluppare nuove competenze fisiche,

emotive e relazionali. Negli anni, il sostegno di Teva Italia ha contribuito a rendere il progetto sempre più strutturato e accessibile, consentendo a un numero crescente di pazienti di intraprendere un percorso terapeutico personalizzato. Grazie al contributo costante dell'azienda, il centro ha potuto ampliare le attività e rafforzare il legame con le famiglie, creando una rete di supporto e condivisione che va oltre la terapia. «In Teva, il nostro impegno quotidiano è sviluppare soluzioni terapeutiche innovative per migliorare costantemente la salute delle persone in tutto il mondo. Ma sappiamo che la cura non si esaurisce nella sola terapia: nasce anche dalla vicinanza, dall'empatia e dall'attenzione verso le comunità in cui operiamo. Per questo siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno al progetto **Dalle Stalle alle Stelle**, iniziativa che unisce la riabilitazione equestre alla gioia di sentirsi parte di un percorso di crescita condiviso», ha commentato Giordana Cortinovis, Customer Experience, Marketing & Communication Director di Teva Italia.



[www.tevaitalia.it](http://www.tevaitalia.it)

## i Bambini delle Fate



Franco e Andrea Antonello de i Bambini delle Fate

Un'impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da associazioni e realtà del terzo settore, rivolti a ragazzi e famiglie con autismo e altre disabilità. A tal fine siamo impegnati esclusivamente in attività di raccolta fondi regolare tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.



Progetto gestito da:  
Ass.ne Amici del  
Centro Vittorio di  
Capua ODV  
Dati.ssa Annalisa Roscio  
T. 02 64443639  
**MILANO**